

DANNO ALLA PERSONA: LE RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

DI BIAGIO GIANCOLA

In queste pagine affrontiamo un tema sempre attuale per capire chi risponde, civilmente o penalmente, in caso di sinistri che avvengono all'interno di un fitness club o centro sportivo



Il gestore di centro fitness o impianto sportivo è generalmente identificabile con l'ente sportivo dilettantistico che - a titolo di proprietà, concessione pubblica o altro titolo di godimento (ad esempio locazione o comodato) - conduce l'attività nei locali sportivi ed è tenuto a garantire uno *standard* di efficienza tale da proteggere gli utenti attraverso adeguate misure di tutela riferite all'igiene, alla sicurezza e all'omologazione dell'impianto per tenere eventi sportivi riconosciuti dagli organismi affiliati anche con la partecipazione del pubblico.

Così, in estrema sintesi, la legislazione nazionale e regionale, finanche in alcuni casi i regolamenti comunali, nonché la legislazione sportiva, stabiliscono per le palestre sportive e gli impianti sportivi alcune prescrizioni per garantire un ambiente sicuro e sano per gli utenti e il personale, tra le quali:

- ▶ le palestre devono essere pulite e sanificate regolarmente;
- ▶ le attrezzature, i pavimenti, le docce e i servizi igienici devono essere disinfettati frequentemente;
- ▶ occorre garantire una buona ventilazione per evitare la formazione di muffe e mantenere l'aria fresca e salubre;
- ▶ le attrezzature devono essere mantenute in buone condizioni e sottoposte a regolari controlli di sicurezza;
- ▶ deve essere presente una chiara segnaletica per indicare le uscite di emergenza, le zone di pericolo e altre informazioni rilevanti;
- ▶ l'illuminazione deve essere sufficiente per garantire la sicurezza durante l'uso delle attrezzature e negli spazi comuni;
- ▶ il personale deve essere adeguatamente formato in materia di pronto soccorso e sicurezza;
- ▶ deve essere garantito un controllo degli accessi per prevenire l'ingresso di persone non autorizzate;
- ▶ va assicurata la presenza di un defibrillatore automatico/semiautomatico esterno (DAE) e personale formato per il suo utilizzo obbligatoriamente anche nel corso degli allenamenti;
- ▶ vanno garantite le misure di prevenzione incendi, delle uscite di emergenza e dell'adeguatezza dei piani di evacuazione.

Il rispetto puntuale delle norme di settore e delle disposizioni sportive determina senz'altro un punto di favore per il gestore, il quale, in caso di infortunio subito da un qualsiasi utente all'interno dell'impianto, sarà tenuto a provare di aver rispettato diligentemente tutte le disposizioni cautelari a presidio della salute e della sicurezza.



Il gestore dell'impianto ha il dovere di vigilare anche sul corretto utilizzo degli attrezzi presenti

IL GESTORE O PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Alla luce di quanto finora illustrato, il gestore di palestra o impianto sportivo è titolato del potere di organizzare corsi e attività sportive e al tempo medesimo è a suo carico il dovere di vigilare sullo stato dell'impianto sportivo e sul suo corretto utilizzo insieme agli attrezzi sportivi presenti.

Quindi, nel caso in cui si verifichi un incidente idoneo a provocare un infortunio a un utente dell'impianto, è proprio l'ente sportivo gestore il primo soggetto a risponderne per i danni subiti perché esso esercita un potere diretto e un controllo sui beni costituenti l'impianto.

Qualora l'ente gestore si identifichi con una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, quest'ultima risponderà per il danno unicamente con il proprio patrimonio e i consiglieri e il presidente del consiglio di amministrazione sono esclusi da ogni richiesta di danni di natura civile, residuando in astratto la responsabilità penale di cui si dirà dopo.

Diversamente, qualora il gestore sia una ASD, la stessa risponderà per i danni in via principale con il fondo comune esistente e in via sussidiaria e solidale risponderà chi ha agito nell'interesse dell'associazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 c.c. che per lo più è identificato con la persona del presidente del consiglio direttivo, legale rappresentante dell'ASD.

Tale responsabilità solidale del presidente viene esclusa solo qualora l'ASD abbia ottenuto, prima di un fatto dannoso alla persona, la personalità giuridica ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 39/2021 ovvero DPR 361/2000.

A questo punto, analizziamo alcune decisioni giurisprudenziali che possono chiarire il perimetro di responsabilità del gestore rispetto agli incidenti accaduti.





L'istruttore che opera all'interno del centro risponde dei danni causati al suo assistito nel corso dell'allenamento

In primo luogo, balza all'evidenza che la giurisprudenza pone la responsabilità dei fatti dannosi a carico dell'ente gestore proprio per l'esistenza di un obbligo di vigilanza e controllo affinché l'allenamento avvenga in sicurezza, tuttavia si fa riferimento all'art. 1227 del codice civile, in tal modo valutando il concorso all'evento lesivo da parte dell'utente/atleta medesimo e così ripartendo la colpa su entrambi i soggetti (gestore e utente/atleta) qualora il gestore riesca a provare la condotta colposa dell'atleta che, ad esempio, ha svolto esercizi ginnici nonostante gli fosse già stato detto di non eseguirli, oppure non ha svolto il dovuto riscaldamento muscolare nelle modalità già spiegate in precedenza, ovvero si allenava mentre inviava sms telefonici. Quindi, in sostanza, in alcuni casi il risarcimento dei danni non è dovuto qualora l'utente/atleta avrebbe potuto evitarli usando l'ordinaria diligenza.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Pisa con sentenza n. 237 del 2021: *"Nel caso in cui l'atleta subisca un danno in palestra nell'espletamento di attività ginnica, il comportamento del danneggiato deve essere valutato in termini di concausa ai sensi dell'art. 1227, comma I c.c., tenendo conto del contesto spaziale in cui l'evento è avvenuto e della circostanza che la caduta rappresenta attività fisiologica nella pratica sportiva"*.

Quella a carico del gestore, dunque, è una forma di responsabilità extra-contrattuale ex art. 2051 c.c. generata dall'obbligo di custodia e protezione di tutti i presenti, quindi si prescrive in cinque anni dall'avvenuto fatto lesivo, salvo che siano intervenuti nel frattempo lettere di interruzione di prescrizione da parte di chi ha subito gli infortuni o i danni.

In merito al riparto dell'onere della prova si osserva che è l'ente gestore a dover dimostrare:

- ▶ di aver seguito le regole cautelari secondo la dovuta diligenza;
- ▶ che il sinistro è conseguenza di fatti estranei

al suo controllo, ovvero occorso a seguito di caso fortuito o forza maggiore, ossia elementi esterni non previsti né prevedibili.

Il danneggiato, invece, ha l'onere di provare la sussistenza del danno e il nesso causale tra l'incidente avvenuto nei luoghi dell'impianto sportivo e l'entità del danno subito. Certamente l'assicurazione per la responsabilità civile e/o per gli infortuni patiti dagli utenti, seppure non obbligatoria per i gestori di impianti sportivi e titolari di una palestra privata, costituisce indubbiamente una tutela importante dell'ente sportivo a favore proprio e degli utenti medesimi. Ciò anche nell'ipotesi in cui l'utente sia un tesserato e quindi assoggettato per legge all'assicurazione obbligatoria stipulata degli organismi affiliati per gli eventi morte o l'inabilità permanente del tesserato, ai sensi dell'art. 34 co. 3 d.lgs. 36/2021. Ciò in quanto l'assicurazione sportiva in primo luogo non copre eventi di inabilità temporanea (quindi il periodo di sosta dovuto a infortunio o lesione) e inoltre prevede dei massimali di risarcimento piuttosto ridotti che raramente coprono l'effettivo danno subito dai tesserati per gli eventi coperti.

L'ENTE GESTORE RISPONDE OVUNQUE?

Riguardo l'aspetto oggettivo, l'impianto sportivo, quindi anche la palestra, è definito dall'art. 2 co. 1 lettera d) d.lgs. 38/2021 come *"(...) la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto"*.

Dalla definizione anzidetta si ricava che l'obbligo di vigilanza e custodia in capo all'ente gestore non si limita ai luoghi dove si pratica l'attività fisica, ma comprende, per fare un esempio, anche gli spogliatoi e gli spalti per il pubblico. Pertanto, la disciplina in analisi è estesa a tutti i luoghi della palestra/impianto sportivo e non riguarda esclusivamente i tesserati/utenti che svolgono l'attività, ma anche il pubblico. Quindi qualunque evento lesivo verificatosi nei luoghi ove si pratica attività fisica o presso i locali accessori potrà coinvolgere la responsabilità dell'ente gestore, anche qualora non siano adottati i presidi antinfortunistici per coloro ai quali si applica la disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori, ad esempio per gli istruttori co.co.co. che ricevono compenso annuo superiore ai 5.000 euro. Mentre per gli istruttori titolari di partita iva spetterà a quest'ultimi munirsi di presidi antinfortunistici.

Dunque, all'interno dell'impianto sportivo appena definito, l'ente gestore è sempre responsabile dei danni occorsi per omessa vigilanza e controllo. Si tratta di una responsabilità oggettiva, derivante dai danni causati dalle cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cc: *"Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"*.

Pertanto, il gestore è considerato il custode dell'impianto e delle attrezzature in esso con-

tenute poiché egli è nella disponibilità del bene ed è titolare sia del potere di controllare la sua efficienza e la sua funzionalità, sia del potere di intervenire per risolvere eventuali malfunzionamenti anche delle attrezzature sportive. Si osserva, infatti, che un conto è cadere in palestra per un brusco arresto del *tapis roulant* difettoso e malfunzionante, un altro conto è cadere accidentalmente da un attrezzo sportivo perché si stava rispondendo a una telefonata o a un messaggio al telefono; infatti, solo nel primo caso l'utente dell'impianto sportivo avrebbe diritto al risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.

Secondo la Corte di Cassazione Civile nella sentenza 21244/2006, la responsabilità per le cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cc prescinde dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa, ma riguarda tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi.

Il dovere di protezione gravante sul gestore-custode, altresì, si estende anche al personale contrattualizzato dalla ASD/SSD e preposto al controllo e alla corretta esecuzione degli esercizi impartiti nel corso degli allenamenti, come nel caso dell'istruttore, del tecnico e del coordinatore.

In tal senso, il gestore che si avvale di collaboratori sportivi, ossia istruttori o tecnici, è tenuto a controllare dapprima la sussistenza dei requisiti abilitanti dichiarati e dell'esistenza delle certificazioni medico-sportive, nonché in qualche modo ad assicurarsi che il programma tecnico sportivo utilizzato dagli istruttori (anche per coloro che sono autonomi e hanno rapporti di lavoro in co.co.co o a partita iva), per il piano di esercizi e/o allenamenti di utenti o atleti tesserati e non, siano rispettosi e confacenti alle capacità psico-fisiche e atletiche, anche in riferimento all'età degli utenti e degli atleti tesserati e non.

Pertanto, qualora l'istruttore prescriva esercizi fisici non adatti alle capacità psico-fisiche dell'utente, oppure non supporti quest'ultimo durante gli esercizi con le attrezzature, provocando così un evento dannoso all'utente medesimo, l'ASD/SSD risponderà del danno ai sensi dell'art 2049 c.c. in quanto l'ente gestore è responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito compiuto dagli istruttori/tecnici nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Il danneggiato potrà quindi agire per il risarcimento del danno direttamente nei confronti dell'ente sportivo il quale, laddove fosse condannato al risarcimento del danno, potrebbe rivalersi successivamente verso l'istruttore contrattualizzato o comunque chiamarlo in giudizio a manleva del danno richiesto dall'utente direttamente e solamente all'ente gestore. Ciò in quanto per pacifica giurisprudenza l'istruttore che opera all'interno della palestra/impianto sportivo risponde in ogni caso dei danni causati all'allievo nel corso dell'allenamento sportivo. Infatti, l'istruttore sportivo presente in sala pesi al momento dell'incidente è titolare personalmente della posizione di garanzia e, quindi, del dovere di controllo e vigilanza sul corretto utilizzo delle attrezzature e sulla corretta esecuzione degli esercizi degli utenti che in quel momento risultano affidati alla sua professionalità. Si tratta di regole di perizia, legate

cioè alla competenza del medesimo, come certificata dai brevetti e dalla documentazione in suo possesso. In buona sostanza, egli opera per il sodalizio sportivo come preposto, ossia professionista incaricato al controllo e alla vigilanza nella sala pesi, ad esempio, e pertanto in caso di sua negligenza l'ente sportivo risponderà del danno subito dal fruitore ai sensi dell'art. 2049 cc. Gli istruttori sportivi sono equiparati a coloro che insegnano un mestiere o un'arte e, pertanto, rispondono personalmente e direttamente, in base all'art. 2048 cc, del danno cagionato dal fatto illecito commesso dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La presunzione di responsabilità ex art. 2048 co. 2 cc "*non è assoluta - come se si trattasse di ipotesi di responsabilità oggettiva - ma configura una responsabilità soggettiva aggravata in ragione dell'onere... di fornire la prova liberatoria, onere che risulta assolto in relazione all'esercizio - da accertarsi in concreto - di una vigilanza adeguata all'età e al normale grado di comportamento degli affidati*" (Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 11453/2003).

Anche l'art. 2048 c.c. disciplina una responsabilità speciale e oggettiva per cui l'istruttore risponde di ogni danno subito dal proprio allievo durante l'allenamento sotto la sua supervisione, a meno che non riesca a provare di non aver potuto impedire il fatto, a nulla rilevando la maggiore età dell'allievo che non fa venire meno la responsabilità dell'istruttore stesso.

Sull'istruttore, dunque, grava una presunzione di responsabilità sia per eventuali incidenti occorsi in fase di allenamento durante il suo orario di lavoro, sia per i danni arrecati dall'utente a terzi durante il tempo in cui lo stesso è sottoposto alla sua vigilanza, quindi certamente in caso di utente minore di età. Né il gestore, né l'istruttore, tuttavia, rispondono dei danni cagionati da un allievo maggiorenne a un altro allievo nel corso dell'allenamento (Tribunale Prato, sentenza n. 1000 del 27/09/2011).

IL PERSONAL TRAINER

Diverso è il caso del personal trainer che è titolare di un rapporto diretto con l'allievo, il quale versa il corrispettivo della lezione direttamente al professionista. In questo caso, il personal trainer risponderà degli eventuali danni

La responsabilità penale è per definizione personale >





L'obbligo di vigilanza e custodia in capo all'ente gestore comprende anche gli spogliatoi

dell'allievo a titolo di responsabilità contrattuale avendo egli assunto direttamente l'obbligazione di garantire l'incolumità del suo allievo ex art. 1218 e 1176 c.c. come ben chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia di cui in sentenza n. 3612/2014.

LA RESPONSABILITÀ PENALE

La responsabilità penale è per definizione personale, pertanto l'istruttore risponderà sempre personalmente, come pure il dirigente oppure il legale rappresentante dell'impianto sportivo, in caso di violazione di una norma cautelare che tuteli l'integrità degli utenti: *"Il gestore di una piscina è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'articolo 40, comma secondo, cod. pen., in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione Italiana Nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connesso alla normale pratica sportiva"* (Corte di Cassazione Penale, Sentenza n.4462/2006).

Chiaramente, la riferibilità del fatto dannoso può essere addebitata direttamente all'istruttore che, ad esempio, in orario di lavoro si allontani dalla sala pesi, oppure allo stesso gestore che, ad esempio, permette gli allenamenti in sala pesi senza la supervisione o il coordinamento del personale abilitato. Possono rispondere penalmente anche entrambi, qualora si ravvisi cooperazione tra le condotte colpose.

Tornando alla massima richiamata, la Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità penale del gestore di un impianto sportivo (nel caso di specie quello natatorio), che risultava sprovvisto di personale di sorveglianza a bordo vasca, presso cui si era verificata la morte di un utente. L'omessa conformità ai regolamenti federali ha reso il gestore dell'impianto natatorio personalmente responsabile del reato di omicidio colposo, per non aver assolto correttamente all'obbligo di vigilanza e controllo.

In sede di accertamento è necessario quindi valutare il nesso di causalità, sia nei reati omissivi come nel caso di specie, sia nei reati commissivi: l'omissione o la condotta sbagliata posta

in essere dal gestore o dal suo preposto verrà sostituita con la condotta doverosa e differente, per verificare se quest'ultima sia in grado di scongiurare l'evento-morte.

Quindi è obbligo dell'ente gestore attenersi sempre al modello ipotetico di diligenza predisposto dalla normativa federale e, in generale, dell'ente affiliante, rispettando tutte le regole tecniche, dal momento che questo modello è il paradigma per accertare la sussistenza o meno del nesso di causalità in concreto tra l'omissione del controllo e l'evento morte. Sul nesso di causalità, inoltre, incideranno anche elementi esterni, come ad esempio un fatto non previsto né prevedibile, e nella valutazione si terrà conto dei rischi peculiari di ciascuna disciplina sportiva onde predisporre mezzi adeguati a presidio del rischio stesso, atti a prevenirlo e, se del caso, evitarlo: solo in questo modo il gestore sarà esente da responsabilità. In tal senso i parametri di diligenza e perizia da adottare nell'autodromo non saranno gli stessi da adottare in un campo da tennis.

Proprio in tema di circuiti automobilistici e motociclistici, la Corte di Cassazione, nella pronuncia "Ghedini" n. 812/2010 sull'incidente mortale di un pilota durante lo svolgimento delle prove su un circuito automobilistico, riconosce la responsabilità del gestore della pista per la mancata fresatura delle vie di fuga previste sul tracciato in caso di uscita dalla curva così da agevolare la frenata, a spregio delle disposizioni delle Federazioni Italiane Automobilistiche e Motociclistiche, nonché dalle rispettive Commissioni Sportive di categoria.

Quanto detto vale sia per il gestore/organizzatore dell'evento sportivo, sia per tutto il personale presente deputato al controllo e alla vigilanza, tutti obbligati in solido con l'ente sportivo e personalmente responsabili in cooperazione del reato colposo, in tal senso: *"Il titolare della ditta individuale che organizza l'attività sportiva di rafting e l'istruttore addetto alla guida del gommone, in quanto titolari di una posizione di garanzia (o di "protezione") nei confronti dei soggetti che a loro si rivolgono per praticare tale attività sportiva pericolosa, rispondono del reato di omicidio colposo per la morte di uno dei partecipanti all'esercitazione a seguito dell'incidente verificatosi nel corso della discesa lungo il fiume"*.

Chiaramente, l'accertamento del nesso causale nel penale è più rigido e grava interamente a carico dell'accusa e quindi del Pubblico Ministero: le persone coinvolte, siano esse il gestore, l'organizzatore o l'istruttore anche in concorso tra loro, dovranno semplicemente dimostrare di aver agito secondo diligenza e nel rispetto della normativa posta a presidio dell'evento dannoso stesso. ///

BIAGIO GIANCOLA

Avvocato, è socio e partner dello Studio Martinelli Rogolino Giancola.

